



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

- Sezione:** **Principi e tutela penale** – Principi del diritto penale – *Il principio di offensività*
- Titolo:** *Libertà di espressione, tra inoffensività e sproporzionalità della sanzione penale*
- Autore:** ALDO NATALINI
- Sentenza di riferimento:** Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande camera
Sentenza del 29 aprile 2008, *Kutlular c. Turchia* (Ricorso n° 73715/01)
- Parametro convenzionale:** Art. 10
- Parole chiave:** libertà di espressione, offensività

Un giornalista turco era stato condannato in sede penale per aver tenuto dei discorsi “di odio” in occasione di una cerimonia religiosa organizzata dal quotidiano di cui era proprietario e in una brochure distribuita ai partecipanti.

Il ricorrente aveva presentato un terremoto accaduto nel 1999 come una sanzione divina sia per le pressioni sulla religione esercitate in Turchia dai militari, sia per l'ingratitudine del popolo verso Dio e per il suo atteggiamento peccaminoso.

La Corte europea, chiamata a pronunciarsi sulla presunta violazione dell'art. 10 Cedu (*Libertà di espressione*), si richiama innanzitutto ai consolidati principi giurisprudenziali predicati in materia, ribadendo che la libertà d'espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, «una delle condizioni di progresso e di sviluppo di ciascuno» (<http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc>).

Ribadisce in particolare che, salve le riserve di cui al paragrafo 2 dell'art. 10 Cedu, la libertà di espressione vale non soltanto per le “informazioni” o le “idee” accolte con favore o considerate come inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che offendono, sconvolgono o inquietano; così esigono il pluralismo, la tolleranza e l'apertura mentale, senza i quali non vi è una “società democratica”.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Come precisa l'art. 10, la libertà di espressione è soggetta ad eccezioni che, tuttavia, devono interpretarsi restrittivamente; l'esigenza di una qualsiasi restrizione deve apparire «necessaria». L'aggettivo «necessario», ai sensi del citato paragrafo 2, implica l'esistenza di «un'imperiosa esigenza sociale»: gli Stati contraenti godono di un certo margine di discrezionalità nel valutare la sussistenza di un tale bisogno, ma questo margine va di pari passo con un controllo europeo relativo sia alla legge che alle decisioni che la applicano, persino quelle derivanti da una giurisdizione indipendente. Compete, dunque, in ultima istanza, alla Corte decidere se una "restrizione" è conciliabile con la libertà di espressione protetta dall'art. 10.

Passando al caso di specie, i giudici di Strasburgo osservano che il discorso in esame, attribuendo un significato religioso ad una catastrofe naturale ed evocando un nesso di causalità fra questa e la mancata reazione della popolazione contro certi atti del Governo, era tale da ispirare superstizione, intolleranza e oscurantismo; ciononostante considerano che, per quanto scioccanti e offensive per i non credenti, le affermazioni del ricorrente non incitavano alla violenza né erano tali da fomentare l'odio contro coloro che non appartengono alla sua comunità religiosa, e dunque giudica che la condanna penale era sproporzionata rispetto agli scopi perseguiti in violazione dell'art. 10 Cedu.

Precedenti

Corte eur. dir. uomo: casi *Aydin Tatlav c. Turquie* (ricorso n° 50692/99); *Giniewski c. France* (ricorso n° 64016/00)

Riferimenti bibliografici

M. Parisi, *Simboli e comportamenti religiosi all'esame degli organi di Strasburgo. Il diritto all'espressione dell'identità confessionale tra (presunte) certezze degli organi sovranazionali europei e (verosimili) incertezze dei pubblici poteri italiani* (Relazione alla Tavola rotonda "Crocifisso, velo e turbante. Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale", Molise 21 e 22 aprile 2005), in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2006, II, pagg. 1415 ss.

(5.03.2010)